

Circolare 8/2012

Sava li 25 Ottobre 2012

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

**OGGETTO: RESPONSABILITA' SOLIDALE CONTRATTI APPALTO/SUBAPPALTO ART.13-TER DEL D.L. 83/2012**

Egregio Cliente,

L'art.13-ter del D.L. 83/2012 (**cd. decreto crescita**) ha modificato, con effetto dal 12 agosto 2012, le disposizioni sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti contenute nell'art. 35 del D.L. 223/2006 nonché nell'art. 29 D.Lgs. 276/2003. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito con la circolare 40/E dell'8 ottobre 2012.

La novellata disciplina sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti prevede schematicamente quanto segue.

**Responsabilità di controllo da parte del Committente**

L'art. 35 del D.L. 223/2006, come novellato dal D.L. 83/2012, non prevede più la responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all'IVA non versata dal subappaltatore e/o dall'appaltatore.

Il committente viene però ad assumere una funzione di "controllo" che se non osservata risulta passibile di **pesanti sanzioni**.

In particolare la norma prevede che:

- il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di IVA e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori
- il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore
- il committente che paga il corrispettivo prima dell'esibizione della documentazione incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria **da € 5.000 a € 200.000**, applicabile però soltanto nel caso che appaltatore e/o subappaltatori non abbiano correttamente adempiuto agli obblighi fiscali
- in ogni caso, a differenza degli appaltatori, i committenti non sono responsabili in solido per il mancato versamento delle ritenute e dell'IVA da parte degli appaltatori e/o dei subappaltatori.

**Ai fini del controllo il committente può farsi rilasciare una apposita asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, co.1, D.Lgs. 241/1997 e art.3, co.3, lett.a) del DPR 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Come indicato dalla circolare 40/E**

**dell'8.10.2012, in alternativa alla suddetta asseverazione i committenti possono farsi rilasciare dagli appaltatori una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, con attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi da parte loro e dei loro subappaltatori.**

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

1. indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata,
2. specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge
3. indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
4. riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
5. contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili ai contratti di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa

**Responsabilità solidale dell'Appaltatore**

In caso di appalto di opere, forniture e servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto
- del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
- e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto

Per non incorrere nella responsabilità solidale l'appaltatore deve, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, verificare il corretto adempimento da parte del subappaltatore di tutti i suddetti obblighi fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso una asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, co.1, D.Lgs. 241/1997 e art.3, co.3, lett.a) del DPR 322/1998 (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

Come indicato dalla circolare 40/E dell'8.10.2012, in alternativa alla suddetta asseverazione i subappaltatori possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, con la quale attestano l'avvenuto adempimento degli obblighi.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina

del reverse charge

- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate mediante scomputo totale o parziale
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di subappalto per il quale la dichiarazione viene resa

Da evidenziare che, a norma di legge, l'appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore (asseverazione da parte di un soggetto abilitato o dichiarazione sostitutiva).

#### **Ambito di applicazione ed esclusioni**

La disciplina sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti si applica in relazione a tutti i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (sia in ambito privato che pubblico) stipulati da soggetti che agiscono nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA.

Rimangono invece escluse dall'applicazione della suddetta disciplina le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006.

#### **Decorrenza**

Come precisato dalla circolare 40/E dell'8.10.2012, la novellata disciplina sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti trova applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012.

#### **Responsabilità solidale per retribuzioni e oneri previdenziali e assicurativi (normativa già in vigore in precedenza)**

Per affinità di argomento si ricorda che negli appalti privati i committenti e gli appaltatori sono solidalmente responsabili anche per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assicurativi, giusto quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 come recentemente modificato dalla Legge "Fornero" (art. 4, co.31, della L. 92/2012).

La norma infatti prevede la responsabilità solidale di:

- committente (imprenditore o comunque datore di lavoro e non il privato persona fisica)
- appaltatore
- subappaltatore

in relazioni alle retribuzioni, alle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità prevede un limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto (ovvero, in presenza di subappaltatore, dalla cessazione del subappalto).

**Esonero dalla responsabilità:**

Non è prevista una dichiarazione liberatoria ed il possesso del Durc non è sufficiente. Sarà necessario chiedere anche il rilascio dal Consulente del lavoro di copia delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Uniemens) della ditta dove figurano i nomi delle persone regolarmente assunte e per le quali sono stati effettuati i pagamenti contributivi. Occorrerà poi confrontare il documento con l'elenco dei lavoratori che hanno effettivamente operato nell'ambito del contratto. Inoltre occorrerà richiedere documentazione e/o attestazione che le retribuzioni, premi e Tfr dei dipendenti sono stati regolarmente pagati.

Sicuri che queste precisazioni oltre ad operare nel vostro esclusivo interesse, serviranno, altresì, a migliorare la qualità dei servizi offerti, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Per Studio Format S.a.s.

*Dr. Prudenzeno Giovanni Antonio*

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*

## AUTOCERTIFICAZIONE

**dell'appaltatore/subappaltatore per il versamento dell'IVA e delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti**

### Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

La/Il sottoscritto/a ..... nato/a a ....., il ....., Codice Fiscale .....,  
residente in ....., via ....., n. ...., cap. ...., in qualità di legale rappresentante  
della società ..... con sede in ..... via ....., n. .... C.F. ....  
P.IVA. .... relativamente al contratto di subappalto<sup>(1)</sup> stipulato in data ....., tra  
l'appaltatore<sup>(1)</sup> ..... e il subappaltatore<sup>(1)</sup> ..... **consapevole delle sanzioni penali richiamate  
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi**

#### DICHIARA

- 1) il/la ....., subappaltatore/rice<sup>(1)</sup> ha correttamente registrato ai fini IVA la fattura emessa n. .... del  
..... per il contratto di cui sopra, comprendendola nella liquidazione IVA del .....
- 2) per le fatture oggetto del contratto è stato applicato:  
 regime IVA di cassa     reverse charge     regime IVA ordinario
- 3) l'ammontare complessivo dell'importo IVA liquidato in tale periodo è pari a € ..... a:  
 debito     credito
- In caso di importo a debito:
- 4) il modello F24 attestante l'avvenuto versamento all'Erario dell'IVA come sopra liquidata è stato pagato:  
 nei termini     con ravvedimento

#### Estremi dei versamenti

Data	Importo versato	Ricevute di versamento
.....	.....	.....

L'IVA versata include quella riferibile al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata.

5) il/la ....., **subappaltatore/rice<sup>(1)</sup>** ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, anche a seguito di scomputo totale o parziale (compensazione interna), come di seguito elencati:

1. Codice fiscale .....	Importo ritenute Irpef € .....	anno e mesi di riferimento .....
2. Codice fiscale .....	Importo ritenute Irpef € .....	anno e mesi di riferimento .....
Totale n. lavoratori .....	Importo tot. ritenute Irpef € .....	

#### Estremi dei versamenti

Data	Importo versato	Importo relativo al singolo subappalto	Ricevute di addebito
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
<b>Totale</b>	.....	.....	

Le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata.

....., li .....

Firma: .....

Allegati: documento di identità

Informativa protezione dati personali: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

#### Nota

<sup>(1)</sup> Se l'attestazione riguarda gli obblighi dell'appaltatore ed è destinata al committente, a "subappalto" sostituire "appalto", a "subappaltatore" sostituire "appaltatore" e a "l'appaltatore" sostituire "il committente".